

ACCORDO DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LA SICUREZZA

Premesso che

- l'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di promuovere accordi di rete per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, art. 15;
- secondo la stessa disposizione, l'accordo può avere ad oggetto attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento; di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le finalità istituzionali, nonché l'istituzione di laboratori finalizzati, tra l'altro, alla ricerca didattica e alla sperimentazione, alla documentazione di ricerche, esperienze, documenti e informazioni, alla formazione in servizio del personale scolastico, all'orientamento scolastico e professionale;
- le istituzioni scolastiche hanno interesse a collaborare reciprocamente per l'attuazione di iniziative comuni afferenti alla sicurezza;
- tale collaborazione è finalizzata alla promozione della sicurezza in tutti gli ambienti, alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter formativo degli alunni; a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le parti coinvolte; a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti;
- gli art. 31 e 33 del D.M. 1 febbraio 2001, n. 44, regolamentano l'adesione delle istituzioni scolastiche alle reti;
- l'adesione all'accordo di rete potrà essere inserita nel Piano dell' Offerta Formativa (POF) delle istituzioni scolastiche;
- l'adesione al presente accordo è stata decisa dai competenti organi collegiali con specifiche deliberazioni;

considerato che

- la cultura della sicurezza deve diventare patrimonio di tutti i cittadini;
- la cultura della sicurezza è un concetto trasversale, applicabile a tutti gli ambiti di vita e di lavoro;
- nelle scuole vige l'obbligo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico per la sicurezza "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- la scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare con l'art. 11 del D.Lgs. 81/2008, è previsto l'inserimento *in ogni attività scolastica... di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie scolastiche*;
- nelle scuole l'educazione alla sicurezza assume un significato importante all'interno dell'area d'intervento "convivenza civile" nonché "cittadinanza e costituzione";
- la scuola deve sempre più stabilire, nell'ambito dell'autonomia, accordi concreti con il contesto economico e sociale locale, perciò il territorio diventa una risorsa per la scuola, che a sua volta si configura come risorsa per il territorio;

tra i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche aderenti si promuove un accordo di rete disciplinato come segue.

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell'accordo.

Art. 2 - Denominazione

È costituita una rete fra le Istituzioni Scolastiche che prende il nome "In/forma - Rete di scuole per la sicurezza".

Art. 3 - Oggetto

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche per:

- a) la promozione della cultura della sicurezza tra i giovani, studenti e lavoratori, intesa come acquisizione della capacità di percepire i rischi ambientali e comportamentali e di adottare e favorire comportamenti sicuri sul lavoro;
- b) la valorizzazione delle attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei POF d'Istituto;
- c) la formazione dei docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza, rivolte a studenti;
- d) l'aggiornamento e la formazione del personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo il D.Lgs. 81/2008;
- e) l'individuazione, per gli Istituti che ne ritengono la necessità, di esperti esterni e dell'eventuale medico competente;
- f) lo scambio di informazioni ed esperienze significative in materia di sicurezza nella scuola;
- g) la gestione pratica degli aspetti di cui ai punti precedenti, compresa la produzione di materiale divulgativo.
- h) l'osservanza degli obblighi imposti ai Dirigenti Scolastici dal D.Lgs. 81/2008 e dal D.L. 106/2009.

Art. 4 - Impegno delle Istituzioni Scolastiche

Le Istituzioni Scolastiche che aderiscono alla Rete si impegnano a:

- a) collaborare per la circolazione delle comunicazioni in materia di sicurezza, per la raccolta della documentazione e per la realizzazione di iniziative comuni di informazione e formazione del personale;
- b) assicurare un'azione di formazione continua del personale scolastico sui temi della sicurezza;
- c) operare a livello organizzativo e strutturale per un ambiente di lavoro sicuro;
- d) condividere le proprie iniziative che rientrano nell'ambito di azione della Rete;
- e) individuare un proprio referente con l'incarico di svolgere un'azione di collegamento con la Rete;
- f) mettere a disposizione della Rete risorse finanziarie e professionali;
- g) se individuate quale soggetto attuatore (sede di corso), raccogliere dalle altre Istituzioni Scolastiche aderenti alla rete i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione e aggiornamento dei lavoratori e predisporre, compilare e conservare i registri didattici e delle presenze. In caso di individuazione quale sede di corso per addetti antincendio con necessità di Esame presso i Vigili del Fuoco, curare gli adempimenti connessi per tutti partecipanti;
- h) compilare e distribuire ai partecipanti gli attestati di partecipazione, secondo i modelli che vengono forniti.

Art. 5 - Istituto capofila

È individuato come Istituto capofila il Liceo Scientifico Statale G. Galilei di Borgomanero.

I compiti assegnati all'Istituto capofila sono i seguenti:

- a) raccolta e trasmissione della documentazione;
- b) richiesta di preventivi a nome e per conto di tutte le Istituzioni per le attività di formazione e/o consulenza da affidare a esperti esterni;

- c) attività di coordinamento e passaggio delle informazioni fra le scuole aderenti tramite *mailinglist* e organizzazione delle riunioni di lavoro;
- d) gestione amministrativo contabile della Rete attraverso l'iscrizione di un progetto nel proprio Programma Annuale.

Art. 6 - Organo della Rete

È organo della Rete l'Assemblea dei Dirigenti Scolastici. Presidente dell'Assemblea è il Dirigente Scolastico dell'istituto capofila.

Art. 7 - Adesione alla Rete

La Rete è aperta alle Istituzioni Scolastiche che ne facciano esplicita richiesta e assumono le necessarie deliberazioni dei rispettivi organi di governo.

Art. 8 - Finanziamento

Ogni Istituzione Scolastica aderente alla Rete si impegna a ripartire le spese sulla base del numero degli iscritti alle singole attività organizzate dell'istituto capofila.

Il presente accordo di rete prevede il versamento di una quota di partecipazione pari al 5% (cinque per cento) della spesa sostenuta da ogni singola scuola per la realizzazione delle attività della Rete (attivazione di corsi di formazione o altro), con un minimo di € 50,00 (cinquanta), per sostenere le spese di segreteria dell'istituto capofila (gestione e ore aggiuntive del personale amministrativo), da versare contemporaneamente al saldo delle spese per le attività.

Art. 9 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità annuale e si rinnova tacitamente all'inizio di ogni anno scolastico. Ogni singola Istituzione Scolastica può recedere in qualsiasi momento tramite comunicazione da inviare con posta elettronica certificata all' Istituto capofila.

Il Dirigente Scolastico
